



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA



L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: FONDAMENTALI DI MERCATO, MANAGERIALI E TRIBUTARI

Avv. Alessandro Russo

TUPPONI, DE MARINIS, RUSSO & PARTNERS
INTERNATIONAL BUSINESS LAW FIRM

Analisi e gestione Rischio di credito

- Presupposto: interazione tra le diverse funzioni aziendali:
- Commerciale
- Amministrativa
- Finanziaria

Analisi e gestione Rischio di credito

Profilo cliente

- Rischio Commerciale
- Rischio Politico
- Rischio di cambio

Rischio Commerciale

Rischio Commerciale:

- Presente sia in ambito internazionale che domestico
- Detto anche « rischio insolvenza»
 - **Rischio di Insolvenza di diritto**
 - **Rischio insolvenza di fatto**

Insolvenza di « diritto »:

- Fallimento (o altra procedura pre concorsuale come ad es. il concordato preventivo
- Nei casi di insolvenza di diritto solitamente sono vietate tutte le azioni singole dei creditori

Insolvenza di « fatto »:

- Qual è l'origine?
- È consigliabile contrattualizzare alcuni aspetti ad es.:
 - ✓ Gestione dei «claims» (contestazioni)
 - ✓ Qualificazione dei termini di pagamento

Rischio Paese (o politico)

Classici esempi:

- Guerra civile?
- Gravi eventi (esogeni/endogeni)?
- Default Paese?

Ulteriori variabili di rischio Paese:

- Rischio Banca
- Rischio Nazionalizzazioni (di settore o del sistema bancario)
- Tasso di corruzione

(si tratta di insoluti non derivanti dalla volontà del debitore)

Rischio di cambio

- Stabilire la valuta ed il tasso di cambio qualora il pagamento sia posticipato

Gestione del rischio di credito

Diversi approcci verso la gestione del rischio di credito:

- **Gestione post evento o inesistente:**
 - Inizialmente comporta costi pari a 0
 - Elevato rischio
 - Elevati costi di recupero in caso di insoluto

- **Gestione preventiva/cautelativa:**
 - Valutazione caso per caso (o per categorie omogenee)
 - Formulazione di proposte ben definite alla controparte

Gli strumenti di Pagamento e le operazioni documentarie

Gli Strumenti di Pagamento Internazionali

- Le Condizioni di Pagamento:
 - Tre aspetti: «**come, dove, quando**» farsi pagare.
 - **Quando:** il pagamento può essere anticipato, posticipato, contestuale
 - **Dove:** il pagamento può avvenire sulla piazza del debitore, del venditore, su piazza terza
 - **Come:** analisi dei diversi metodi esistenti

Strumenti disponibili

- **Bonifico bancario**
- **Incassi elettronici**
- **Titoli di credito** (assegni e titoli cambiari)
- **Operazioni Documentarie:**
 - **C.A.D.** (cash against documents)
 - **Lettere di credito** (o crediti documentari). quest'ultimo consente l'effettiva eliminazione del rischio di insolvenza del debitore
 - **Garanzie bancarie**

Titoli di credito in ambito internazionale

- Non esiste una disciplina uniforme
- Esiste una Convenzione Internazionale: **Convenzione di Ginevra del 1930**
- Differenze tra paesi di Common Law e paesi di Civil Law
- Nei paesi di Common Law non esiste la categoria dei titoli di credito
- Nei paesi di Civil Law il titolo di credito diventa titolo esecutivo
- Nei paesi di Common Law è necessario un provvedimento giudiziale

Titoli di credito cambiari

- **Cambiale tratta (Bill of exchange):** titolo emesso dal creditore ed accettato dal debitore
- **Pagherò cambiario (Promissory note):** titolo emesso direttamente dal debitore

Operazioni documentarie

C.A.D. (cash against documents)

- il pagamento del prezzo avviene mediante scambio di documenti attraverso il sistema bancario
- NON garantisce la certezza dell'incasso o della qualità della merce
- È finalizzato a stabilire una procedura che le banche sono tenute a rispettare


C.A.D. (detta anche rimessa o incasso documentario)

Intervengono almeno 2 banche. Di seguito le diverse fasi:

- accordo tra le Parti (il venditore prepara la merce)
- invio della merce
- consegna del venditore dei documenti alla propria banca con relative istruzioni (conferisce mandato)
- trasferimento documenti alla banca del compratore(o altra ma sempre nel paese del compratore)
- La banca ricevente avvisa il compratore
- Il compratore effettua il pagamento e riceve i documenti necessari per ritirare la merce in dogana
- La banca ricevente trasferisce l'importo ricevuto alla banca del venditore

Operazioni C.A.D.

Disciplinate dalla Pubbl. ICC Num. 522 U.R.C.



Alcuni concetti essenziali

- Rispetto alla lettera di credito (dove la banca emittente si obbliga a pagare) nelle operazioni CAD le banche NON assumono alcuna obbligazione di pagamento ma solo di rispetto della procedura di consegna documenti e gestione dell'incasso
- Nelle operazioni CAD le banche NON entrano nel merito dei documenti (come avviene invece nella lettera di credito dove i documenti vengono esaminati)

C.A.D.

- Per rendere standard la procedura (ed i ruoli dei soggetti bancari coinvolti) la CCI (Camera di Commercio Internazionale) ha emanato la Pubbl. n° 522 denominata URC, Uniform Rules for Collection (in italiano N.U.I. norme uniformi sugli incassi documentari)
- Tale pubblicazione regola in dettaglio le operazioni C.A.D.

Il Credito Documentario

- Consiste nell'impegno irrevocabile di pagamento a fronte di una presentazione di documenti «CONFORME»
- Documenti conformi: sono dichiarati tali a seguito di un esame, da parte della banca, di conformità rispetto alle prescrizioni del credito, alle Norme UCP600 ed alla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme della CCI (Camera di Commercio Internazionale)

Il Credito Documentario


SOGGETTI COINVOLTI:

- Venditore (Beneficiario del credito)
- Compratore (Ordinante il credito)
- Banca Emittente (la banca che emette il credito , cioè la banca del Compratore)
- Altre Banche (con ruoli diversi a seconda dei casi)

Il Credito Documentario

- I crediti documentari sono disciplinati dalla Pubblicazione CCI UCP 600, in vigore dal 2007
- (in precedenza erano vigenti altre pubblicazioni ad es. 500, 400, ecc...)

CREDITO DOCUMENTARIO: DEFINIZIONE



La natura dell'obbligo della Banca emittente


- **Certo:** certezza dell'intervento della Banca nell'operazione, in contrapposizione alla «eventualità» dell'intervento della banca tipica delle garanzie bancarie
- **Definitivo:** il pagamento del credito è sempre definitivo e non «salvo buon fine»
- **Autonomo:** l'obbligazione della banca è autonoma rispetto a:
 - Rapporto tra Compratore e Venditore
 - Rapporto tra Banca emittente e Venditore (beneficiario)
 - Rapporto tra Compratore (Ordinante e Banca Emittente)

Pagamento a mezzo Credito Documentario (L/C)

Credito documentario semplice:

- Comporta l'eliminazione, per il Venditore, del rischio Commerciale
- Per quanto riguarda invece il Rischio Paese/Politico, questo continua a sussistere

Schema Credito documentario semplice



La conferma al Credito

È possibile intervenire sul rischio Paese/politico attraverso un particolare istituto, contemplato nelle UCP600, definito


CONFERMA



Consiste nell'obbligo assunto da una ulteriore banca, che si aggiunge all'obbligo della Banca emittente, di onorare il credito a fronte di una presentazione di documenti conforme

Anche l'obbligo della banca Confermante è certo, autonomo, definitivo

Il credito documentario confermato



Il Credito Documentario

Modalità di Pagamento:

Secondo le UCP la Banca:

ONORA IL CREDITO *oppure* **NEGOZIA IL CREDITO**

Per «onorare il credito» si intende:

- Pagamento a vista
- Pagamento differito
- Pagamento per accettazione

Possibilità di cessione del credito

Un credito pagabile in via differita o per accettazione può essere oggetto di smobilizzo:

➤ **Cessione pro solvendo** (è un'anticipazione «salvo buon fine»

➤ **Cessione pro soluto** (viene ceduto il credito a titolo definitivo (è più costoso)

Cosa accade se la presentazione non è conforme?

- La Banca non procede al pagamento
- La Banca non consegna i documenti al Compratore

Quali documenti presentare?

I documenti abitualmente richiesti in un credito documentario sono:

- Fattura commerciale (in più esemplari originali o copie)
- Certificato di Origine
- Documento di trasporto (DDT)
- Certificato di Assicurazione delle merci
- Packing List
- Altri documenti a seconda dei casi

L'esame di conformità dei documenti

L'esame dei documenti non è discrezionale bensì disciplinato dalle UCP 600

UCP 600 e Prassi Bancaria internazionale uniforme (PBIU CCI) richiamata dall'art. 14 UCP600)

FONDAMENTALE l'art. 14 delle UCP

Criteri principali per l'esame dei documenti

L'esame viene svolto in base a:

- Quanto previsto nel testo della lettera di credito
- Quanto previsto dalle UCP e dalla PBIU

I diversi ruoli ricoperti dalle banche nei crediti documentari

Banca Emittente: Banca che emette il credito su richiesta di un ordinante o per proprio conto Art. 2 e art. 7 UCP

Banca Confermante: Banca che aggiunge la propria conferma ad un credito su autorizzazione o richiesta della banca emittente Art. 2 e art. 8 UCP

Banca Avvisante: Banca che avvisa il credito su richiesta della banca emittente Art. 2 UCP

Banca Designata: Banca presso la quale il credito è utilizzabile ovvero qualsiasi banca nel caso di credito utilizzabile presso qualsiasi banca Art. 2 e art. 12 UCP

Banca rimborsante: Banca espressamente incaricata dalla banca emittente di rimborsare la Banca designata Art. 13 UCP Pubblicazione ICC URR (Uniform Rules for Rembursement)